C12166 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO/PRESTINUOVA
Provvedimento n. 27213

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 giugno 2018;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione da parte di Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a., pervenuta in data 24 maggio 2018;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. (di seguito anche BPS), società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, è attiva nella prestazione e intermediazione di servizi bancari e finanziari, ovvero in tutti i settori tradizionalmente ricompresi nell'attività della banca *retail* (impieghi e raccolta), nonché di servizi nei confronti della clientela istituzionale, nel cui interesse svolge attività di tesoreria, di cassa e funzioni accessorie.
Il fatturato realizzato, nel 2017, dal Gruppo Banca Popolare di Sondrio, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della legge n. 287/90, è stato pari a circa *[4-5]*[1] miliardi di euro, di cui circa *[3-4]* miliardi in Italia.

2. Oggetto di acquisizione è la società PrestiNuova S.p.A. (di seguito anche *target* o PrestiNuova), attiva, esclusivamente in Italia, nel mercato del credito al consumo diretto mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione. PrestiNuova è controllata in via esclusiva da Banca Popolare di Vicenza S.p.A., in liquidazione coatta amministrativa (di seguito anche PopVi)[2].
Il fatturato realizzato in Italia dalla *target* nel 2017, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della legge n. 287/90, è stato pari a circa *[30-100]* milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione notificata consiste nell'acquisizione, da parte di BPS, del controllo esclusivo della *target*. In particolare, BPS e PopVi hanno sottoscritto un contratto di compravendita ad esito di una procedura competitiva avviata dagli organi della procedura di liquidazione coatta amministrativa di PopVi, in seguito al quale BPS acquisirà il 100% del capitale sociale della *target*.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di una società, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge (come modificato dall'articolo 1, comma 177, della legge 4 agosto 2017, n. 124, in vigore dal 29 agosto 2017), in quanto il fatturato totale, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 495 milioni di euro, e il fatturato realizzato individualmente, a livello nazionale, da ameno due di esse è superiore a 30 milioni di Euro.

IV. VALUTAZIONI

5. L'operazione interessa il settore del credito al consumo, con particolare riguardo alla cessione del quinto dello stipendio e della pensione.
Secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, all'interno del settore del credito al consumo – che ha per oggetto la concessione di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga forma di facilitazione a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta – è possibile distinguere due tipologie di finanziamenti: *(i)* il credito diretto, erogato nella forma di prestito personale senza vincolo di destinazione, e *(ii)* il credito finalizzato, ossia destinato all'acquisto di beni specifici (autoveicoli, motocicli, mobili, etc.). Tali due tipologie presentano differenze sostanziali quanto a servizio prestato, modalità di

[1] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*
[2] *[Cfr. C12047 – Quaestio Capital Management / Banca Popolare di Vicenza, provv. 26045 del 25 maggio 2016.]*

collocamento del finanziamento e relative condizioni commerciali, rapporto tra domanda e offerta e, pertanto, come già affermato dall'Autorità, è possibile considerarli quali due segmenti, se non proprio quali due mercati, diversi tra loro, in ragione del servizio prestato e delle relative condizioni commerciali[3].

6. In particolare, secondo i precedenti dell'Autorità, i prestiti dietro cessione del quinto dello stipendio rientrano nell'ambito del credito al consumo diretto, insieme ai finanziamenti effettuati principalmente attraverso prestiti personali e mediante carte di credito *revolving* (vale a dire, carte utilizzabili presso tutti i negozi convenzionati, cui è associata una linea di credito che consente di rateizzare i pagamenti a fronte dell'impegno del cliente di restituire gli importi sulla base di una rata minima mensile concordata).

Sotto il profilo geografico, la dimensione del mercato del credito al consumo diretto è locale ed è tipicamente circoscritta ai confini regionali.

7. Con riferimento al mercato del credito al consumo diretto, le regioni interessate dall'operazione sono la Lombardia, il Trentino-Alto Adige, la Liguria, il Piemonte, la Valle d'Aosta, il Veneto, l'Emilia-Romagna e il Lazio, nelle quali la quota di mercato *post merger* sarà sempre inferiore al *[1-5*%], con incrementi inferiori all'1% (dati forniti dalle Parti).

Alla luce della dimensione delle quote *post merger* e degli esigui incrementi delle stesse dovuti all'operazione, la concentrazione non appare suscettibile di porre in essere alterazioni degli assetti concorrenziali. Inoltre, sul mercato del credito al consumo diretto sono attivi numerosi e qualificati operatori quali ad esempio Unicredit, Compass Banca, Findomestic Banca, IBL Banca e Gruppo BNL.

8. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a modificare in modo significativo le attuali dinamiche concorrenziali nel mercato mercato del credito al consumo diretto, in ragione della limitata sovrapposizione di attività tra le Parti e dell'esistenza di numerosi e qualificati concorrenti.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dello Sviluppo Economico.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

[3] *[Cfr, tra gli altri, provv. 17823 del 18 ottobre 2009, caso C8660 – Unicredito Italiano/Capitalia, provv. 21638 del 30 settembre 2010, caso C10702 – ICCREA Holding/Soluzio Consumer Credit, provv. 21941 del 15 dicembre 2010, caso C10854 – Société des Paiments Pass/Carrefour Servizi Finanziari, provv. 26141 del 27 luglio 2016, caso C12063 Santander Consumer Bank/Ramo di azienda di Accedo, da ultimo provv. 26552 del 12 aprile 2017, caso C12087 - Unione di Banche Italiane/Nuova Cassa di Risparmio di Chieti-Nuova Banca delle Marche-Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio.]*